DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1977

che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(77/397/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 (2), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica italiana,

considerando che in Italia la produzione di sementi di festuca arundinacea e di trifoglio bianco che soddisfano ai requisiti della direttiva citata, deficitaria nel 1976, non permette di sopperire all'approvvigionamento di questo paese ;

considerando che è impossibile assicurare soddisfacentemente questo approvvigionamento con « sementi certificate », provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, che appartengono a varietà elencate nel « Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole » o nei cataloghi nazionali della Repubblica italiana delle varietà ;

considerando che è quindi necessario autorizzare la Repubblica italiana, fino al 30 settembre 1977, nel caso della festuca arundinacea e al 31 luglio 1977 nel caso del trifoglio bianco, ad ammettere la commercializzazione di sementi delle specie soprammenzionate che appartengono a varietà che non figurano né nel « Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole » né nei cataloghi nazionali delle varietà della Repubblica italiana, e per quel che riguarda la festuca arundinacea anche di sementi della categoria « sementi commerciali » ;

considerando che appare opportuno, inoltre, autorizzare gli altri Stati membri che sono in grado di rifornire la Repubblica italiana con sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva, ad ammetterne la commercializzazione purché esse siano destinate all' Italia ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Repubblica italiana è autorizzata ad ammettere, fino al 30 settembre 1977, la commercializzazione nel suo territorio di 300 tonnellate al massimo di sementi di festuca arundinacea (Festuca arundinacea Schreb.), della categoria « sementi certificate » della prima riproduzione che appartengono a varietà che non figurano né sul « Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole » né sui suoi cataloghi nazionali delle varietà, o della categoria « sementi commerciali ». L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione : « Destinate esclusivamente all'Italia ».

2. La Repubblica italiana è autorizzata ad ammettere, fino al 31 luglio 1977, la commercializzazione nel suo territorio di 100 tonnellate al massimo di sementi di trifoglio bianco (Trifolium repens L. var. giganteum) della categoria « sementi certificate » della prima riproduzione che appartengono a varietà che non figurano né sul « Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole » né sui suoi cataloghi nazionali delle varietà. L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione : « Destinate esclusivamente all'Italia ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel loro territorio, alle stesse condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un massimo di 300 tonnellate di sementi di festuca arundinacea (Festuca arundinacea Schreb.) e di 100 tonnellate di sementi di trifoglio bianco (Trifolium repens L. var. giganteum), purché esse siano destinate esclusivamente all'Italia. L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione : « Destinate esclusivamente all'Italia ».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 1° dicembre 1977, i quantitativi di sementi commercializzate nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.